



PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Tivoli

Prot. n.

Il Procuratore della Repubblica

ORDINE DI SERVIZIO Personale amministrativo n. 4/2023.

Disposizioni in materia di notifiche alla persona offesa, querelante e non querelante, e dell'avviso della richiesta di archiviazione a seguito del d.lgs. n. 150/2022.

Rilevato:

- che in data 30 dicembre 2022 è entrato in vigore il d.lgs. n. 150/2022 che prevede plurime modifiche al codice penale e di procedura penale;
- che si è deciso di intervenire gradualmente sulle ricadute organizzative delle nuove disposizioni, prima impartendo indicazioni per le vie brevi, em all'esito di opportune riunioni col personale amministrativo interessato e con le colleghe e i colleghi, con provvedimenti articolati;
- che sono stati già emanati gli Ordini di Servizio nn. 2 e 2-bis relativi a *Nuove disposizioni in materia di richiesta data dell'udienza predibattimentale per i procedimenti a citazione diretta di cui all'art. 550 ss. c.p.p. a seguito del d.lgs. n. 150/2022*;
- che, a seguito delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 150/2022, occorre impartire prime disposizioni in ordine:
 - a) alle notifiche disposte dal Pubblico Ministero alla persona offesa che abbia proposto o meno querela (distinzione introdotta dal d.lgs. n. 150/2022); attività svolta in varie fasi da diversi Uffici (Segreteria del PM, dibattimento etc.);
 - b) specificamente, alle notifiche della richiesta di archiviazione avanzate dal pubblico ministero: alla persona offesa (querelante o non querelante), sia se richiesto (art. 408, comma 2, c.p.p.) sia se dovuto (art. 408, comma 3-bis c.p.p.); e all'indagato (art. 131-bis c.p. e 411, comma 1-bis, c.p.p.); attività di competenza dell'Ufficio Notifiche Richieste Archiviazioni (N.R.A.), salva diversa determinazione del Magistrato assegnatario, ai sensi degli Ordini di Servizio personale amministrativo nn. 7 e 14 del 2018¹;

¹ Queste le disposizioni dei citati Ordini di Servizio:

“La segreteria del magistrato trasmetterà all'Ufficio NRA, dopo “lo scarico” al SICP,

- *i fascicoli per i quali sia stata firmata la richiesta di archiviazione,*
- *con l'indicazione della/e persona/e offesa/e cui notificare il provvedimento, specificando l'indirizzo della stessa o l'eventuale domicilio eletto (compreso l'automatica elezione presso il difensore di fiducia nominato per il quale opera il disposto dell'art. 33 disp. att. c.p.p.); nonché, nel caso di richiesta di archiviazione per tenuità del fatto, dei dati relativi all'indagato/i.*

L'Ufficio NRA provvederà a tutte le incombenze successive (comprese le dovute annotazioni al SICP):

- *predisposizione e notifica dell'avviso;*
- *ricezione dell'eventuale opposizione della persona offesa;*
- *nel caso di opposizione, trasmissione del fascicolo al Pm assegnatario per la presa visione;*
- *trasmissione all'Ufficio Gip;*
- *ricezione dei fascicoli restituiti dall'Ufficio Gip con successivo inoltro:*
 - o *al PM, qualora il Gip non abbia disposto l'archiviazione;*
 - o *all'archivio, nel caso di emissione del decreto di archiviazione, sempre che il PM non abbia richiesto di visionare il fascicolo dopo l'archiviazione. In quest'ultimo caso il fascicolo sarà inoltrato all'archivio dalla Segreteria del PM.*



Restano disciplinate dalle attuali norme e indicazioni le comunicazioni alla persona offesa:

- 1) delle ordinanze cautelari, particolarmente in materia di cd Codice rosso di cui alla direttiva alla PG n. 2/2019, effettuate dal personale di polizia giudiziaria anche della sezione del *Gruppo Uno* (reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori²).
- 2) della scarcerazione del condannato, disposte dall'Ufficio esecuzione;
- 3) dell'applicazione delle Misure di Prevenzione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. i-ter, d.lgs. n. 159/2011 (indiziati dei delitti di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p.), richieste e ottenute in gran numero, effettuate dal personale della sezione di polizia giudiziaria del *Gruppo Uno*;

Ritenuto che le nuove disposizioni rilevanti per la notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa (querelante o non querelante) - se richiesto dalla parte o previsto dalla legge - ovvero all'indagato, sono le seguenti:

- 1) art. 408, comma 2, c.p.p. secondo cui nei casi di **rimessione della querela** non occorre notificare l'avviso della richiesta di archiviazione al querelante che abbia dichiarato di volere essere avvisato. **La disposizione si applica**, sulla base del principio *tempus regit actum*, alle querele e alle remissioni presentate anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022;
- 2) art. 408, comma 3, secondo periodo, c.p.p. per cui nell'avviso della richiesta di archiviazione "**La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa**". La disposizione si riferisce, attraverso una lettura coordinata delle norme (cfr. anche relazione al d.lgs.), a **informativa da dare solo nei casi in cui l'avviso è dovuto**, vale a dire:
 - alla persona offesa (querelante o meno) che lo ha richiesto (art. 408, comma 2, c.p.p.) o cui è dovuto (art. 408, comma 3-bis, c.p.p.);
 - all'indagato cui è dovuto (artt. 131-bis c.p. e 411, comma 1-bis, c.p.p.).

Attualmente non è necessario dare l'informativa in quanto le disposizioni sulla giustizia riparativa entreranno in vigore il 30 giugno 2023 (art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 150/2022, d.lgs. cit., come introdotto dalla legge di conversione n. 199/2022 del d.l. n. 162/2022);

Ritenuto che le nuove disposizioni rilevanti per le modalità di notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione all'indagato non detenuto³ ex art. 131-bis c.p. sono quelle previste per le notifiche nel corso delle indagini preliminari, dunque:

- a) notifica al difensore, d'ufficio o di fiducia, se l'indagato ha ricevuto correttamente la comunicazione da parte della polizia giudiziaria prevista dall'art. 161, comma 01, c.p.p.⁴, ovvero dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 157, comma 8-ter, c.p.p.⁵. Per la corretta applicazione di

Specifiche disposizioni sono state impartite, per le vie brevi, per accelerare le notifiche relative a procedimenti di delitti di violenza di genere sottoposti, nel caso di richiesta di archiviazione al Visto del Procuratore della Repubblica ai sensi del par. 27.3.3 n. 4) del vigente Progetto Organizzativo

² Dal 2017 è stata eliminato il riferimento all "fasce deboli" per le ragioni indicate al par. 19.2.1. del Progetto Organizzativo.

³ Per le notifiche all'indagato detenuto e irripetibile vedi, rispettivamente, artt. 158 e 160 c.p.p.;

⁴ Art. 161, comma 01, c.p.p.: "01. La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento".

⁵ Art. 157, comma 8-ter, c.p.p.: "Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento."



tali disposizioni sono state previste specifiche modalità per la polizia giudiziaria con la direttiva n. 1/2022 e per i pubblici ministeri in apposita riunione;

- b) notifica attraverso la più complessa modalità prevista dall'art. 157 c.p.p., in mancanza di quanto previsto supra lett. a);

Le nuove disposizioni trovano immediata applicazione anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, con la conseguenza che:

- per le notifiche già disposte ed eseguite prima del 30 dicembre 2022, si applica la disciplina previgente; dunque, se correttamente eseguite spiegano gli effetti, altrimenti vanno rinnovate sulla base delle nuove disposizioni;
- per le notifiche disposte dal 30 dicembre 2022 da eseguire o in corso di esecuzione a tale data, si applicano le nuove disposizioni; dunque, la notifica va eseguita al difensore se vi è stata la comunicazione prevista supra lett. a), altrimenti opera il disposto dell'art. 157 c.p.p. oggi vigente;
- per le notifiche già disposte ed eseguite dal 30 dicembre 2022, trova applicazione la nuova disciplina, sicché se effettuate a mani o con le modalità previste dall'art. 157 c.p.p. previgente sono valide; non producono effetti se eseguite ai sensi dell'art. 161 c.p.p. (vecchio testo) al difensore per mancanza insufficienza o inidoneità del domicilio dichiarato o eletto;

Ritenuto che le nuove disposizioni rilevanti per le modalità di notifica alla persona offesa querelante o non querelante dell'avviso della richiesta di archiviazione (se richiesto o previsto dalla legge) e di ogni altro atto da parte del pubblico ministero, sono le seguenti:

- a) art. 153-bis c.p.p. (*Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante*)⁶, per cui **le notificazioni al querelante sono eseguite in modo innovativo essendo previsto l'obbligo di eleggere o dichiarare domicilio se non si nomina un difensore** (disposizione innovativa che opera sempre che sia stato dato l'avviso in tal senso previsto dall'art. 90-bis c.p.p.⁷). Dunque:

⁶ Art. 153-bis, come introdotto dal d.lgs. n. 150/2022:

1. *Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.*

2. *Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall'articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.*

3. *In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.*

4. *Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.*

5. *Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente."*

⁷ Il d.lgs. n. 150/2022 modifica l'art. 90-bis c.p.p. prevedendo plurimi avvisi al querelante che, riguardando l'onere di eleggere/dichiarare domicilio, anche successivamente alla presentazione della querela (dunque, anche dopo avere ricevuto il relativo avviso) consentono la notifica *semplificata*.

Art. 90-bis c.p.p.:

1. *Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:*
Omissis

a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio



- in primo luogo, presso il difensore nominato (di fiducia), come previsto in precedenza (art. 33 disp. att. c.p.p.);
 - in mancanza di nomina del difensore, innovativamente⁸:
 - nel domicilio eventualmente dichiarato (luogo fisico o indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato⁹) o eletto; trattasi di disposizione innovativa, essendo previsto con la riforma l'onere di dichiarare o eleggere domicilio da parte del querelante;
 - nel caso in cui la dichiarazione o l'elezione di domicilio manchino o siano insufficienti o inadeguate, mediante deposito dell'atto nella segreteria del pubblico ministero¹⁰. Trattasi di modalità innovativa che semplifica l'adempimento;
- b) art. 154 c.p.p. (*Notificazioni alla persona offesa...*)¹¹, per cui le **notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela sono eseguite con modalità analoghe a quelle previgenti, con l'unica modifica del deposito in segreteria (e non più in cancelleria), quando previsto. Dunque:**
- in primo luogo, presso il difensore nominato (di fiducia), come previsto in precedenza (art. 33 disp. att. c.p.p.);
 - in mancanza di nomina del difensore con le modalità previste per il querelante, ma in concreto con poche modifiche rispetto al passato:
 - nel domicilio eventualmente dichiarato (luogo fisico o indirizzo di posta elettronica certificata cd PEC¹²) o eletto¹³. Dunque, nulla è mutato (se non prevedendo la possibilità di indicare la PEC). Peraltro, la dichiarazione o elezione di domicilio non era frequente e prevedibilmente non lo sarà oggi perché, a differenza del querelante, non vi è obbligo di tale dichiarazione o elezione;
 - nel caso in cui la dichiarazione o l'elezione di domicilio manchino o siano insufficienti o inadeguate, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8¹⁴. Dunque, nulla è mutato;

dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inadeguatezza della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero”.

⁸ Prima ancora, presso il domicilio digitale, quando le disposizioni relative a tale domicilio digitale saranno operative.

⁹ Quindi non è idoneo il mero indirizzo mail.

¹⁰ Per gli atti notificati dal PM.

¹¹ Art. 154 c.p.p., in **grassetto** le modifiche introdotte:

“1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inadeguata, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3.

2. *Omissis*

3. *Omissis*

4. *Omissis*.

¹² Quindi non è idoneo il mero indirizzo mail. La norma fa riferimento oltre che alla PEC anche ad “altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato” cd SERC, che allo stato non si ritiene operativo.

¹³ Cfr. nota 4.

¹⁴ Dunque:

a) consegna alla persona;

b) se non è possibile consegnare personalmente la copia:

- nella casa di abitazione a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.



- se sono ignoti i luoghi ivi indicati, innovativamente mediante deposito dell'atto nella segreteria del pubblico ministero¹⁵ e non più presso la cancelleria;
- c) **in ordine al regime intertemporale:**
- c1) per le querele presentate fino al 29 dicembre 2022** (indipendentemente dalla data di iscrizione del procedimento), le notificazioni al querelante sono eseguite (art. 86 d.lgs. n. 150/2022¹⁶) con modalità analoghe a quelle previgenti, con l'unica modifica del deposito in segreteria (e non più in cancelleria), quando previsto (non essendo stati dati gli avvisi oggi previsti che giustificano la notifica semplificata):
- presso il difensore (di fiducia) nominato, come previsto in precedenza (art. 33 disp. att. c.p.p.);
 - in assenza di nomina del difensore di fiducia:
 - presso il domicilio eventualmente dichiarato o eletto (sulla base delle previgenti disposizioni previste in generale per la persona offesa per le quali, come ricordato, non vi era tale obbligo; dunque, nulla è mutato);
 - in mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8 c.p.p.; dunque nulla è mutato;
 - nei casi di dichiarazione o elezione di domicilio inidonea o insufficiente (innovativamente) presso la segreteria del PM: **trattandosi dell'unica modalità innovativa rispetto al regime previgente, verificato che i casi in questione sono pochissimi, appare opportuno disporre, per semplificare il lavoro del personale, che anche in tale caso si proceda con le precedenti modalità (vale a dire secondo le disposizioni dell'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8) essendo comunque più rigorose e, dunque, non verificandosi alcuna nullità.**
- c2) per la persona offesa che non ha presentato querela**, non vi è alcuna disposizione transitoria, sicché si applicano le disposizioni oggi vigenti in base al principio *tempus regit actum* indicate *supra* lett. b), **perciò con modalità analoghe a quelle previgenti, con l'unica modifica del deposito in segreteria (e non più in cancelleria), quando previsto.**

Ritenuto che, qualora vi sia querela e si proceda anche per reati perseguibili d'ufficio, si suggerisce di fare prevalere le disposizioni previste per la persona offesa che non ha proposto querela (essendo prevista una modalità *meno semplificata*), sempre che si ponga un problema di diversa notificazione in concreto;

-
- o nel luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci;
 - c) qualora i luoghi indicati siano conosciuti, nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle persone indicate alla lett. b). Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata;
 - d) se neppure con le modalità previste *supra* c) è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove la parte ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

¹⁵ Per gli atti notificati dal PM.

¹⁶ Art. 86 d.lgs. n. 150/2022:

"Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante 1. Per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi dell'articolo 33 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Quando il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, del codice di procedura penale."



Ritenuto che le notifiche dell'avviso ex art. 415-bis, comma 1, alla persona offesa dei delitti di cui agli artt. 572 e 612-bis vanno eseguite:

- in via prioritaria, in ogni caso al difensore nominato dalla parte offesa, trattandosi di disposizione speciale che prevale su quelle ordinarie;
- qualora manchi la nomina del difensore da parte della persona offesa,
 - 1) nel caso del delitto di cui all'art. 572 c.p., perseguibile sempre d'ufficio, o del delitto di cui all'art. 612-bis c.p. quando è perseguibile d'ufficio (se ai danni di minore, di persona con disabilità o connesso con reato perseguibile d'ufficio), con le modalità suindicate relative alle notifiche alla persona offesa non querelante;
 - 2) nel caso del delitto di cui all'art. 612-bis perseguibile a querela (tutte le ipotesi diverse da quelle indicate al n. 1), con le modalità suindicate relative alle notifiche al querelante);

Riservati gli ulteriori provvedimenti e valutazioni, ivi comprese le rivalutazioni di alcune indicazioni all'esito di diverse interpretazioni ritenute più adeguate ovvero del formarsi di diversa giurisprudenza;

DISPONE

- a) nei casi di **rimessione della querela** non occorre notificare l'avviso della richiesta di archiviazione al querelante che abbia dichiarato di volere essere avvisato, disposizione operativa anche per le querele e le remissioni precedenti al 30 dicembre 2022;
- b) **l'avviso della richiesta di archiviazione sarà, come in precedenza, notificato esclusivamente:**
 - alla persona offesa (querelante o meno) che lo ha richiesto (art. 408, comma 2, c.p.p.) o cui è dovuto (art. 408, comma 3-bis, c.p.p.);
 - all'indagato cui è dovuto ai sensi degli artt. 131-bis c.p. e 411, comma 1-bis, c.p.p.;
- c) **la comunicazione da inserire nell'avviso della richiesta di archiviazione sulle disposizioni relative alla giustizia riparativa attualmente non è necessaria.** L'informazione sarà inserita nell'avviso nell'imminenza del 30 giugno 2023, data di efficacia delle disposizioni sulla giustizia riparativa;
- d) **le notifiche dell'avviso della richiesta di archiviazione all'indagato non detenuto¹⁷ ex artt. 131-bis c.p. e 411, comma 1-bis, c.p.p. va eseguita con le modalità previste per le notifiche nel corso delle indagini preliminari:**
 - al difensore, d'ufficio o di fiducia, se l'indagato ha ricevuto correttamente la comunicazione da parte della polizia giudiziaria prevista dall'art. 161, comma 01, c.p.p., ovvero dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 157, comma 8-ter, c.p.p. Pertanto, va verificata la correttezza della comunicazione;
 - in mancanza di quanto ora indicato, attraverso la più complessa modalità prevista dall'art. 157 c.p.p.;Queste modalità operano anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, come specificato *Supra*¹⁸;
- e) **le notifiche alla persona offesa vanno eseguite con le modalità sintetizzate negli schemi allegati al presente o.d.s, predisposti per comodità di consultazione e applicazione:**

¹⁷ Per le notifiche all'indagato detenuto e irreperibile vedi, rispettivamente, artt. 158 e 160 c.p.p.;

¹⁸ a) per le notifiche disposte oggi, si applicano le nuove disposizioni; dunque, la notifica va eseguita al difensore se vi è stata la comunicazione prevista supra lett. a), altrimenti opera il disposto dell'art. 157 c.p.p. oggi vigente;

b) per le notifiche già disposte ed eseguite prima del 30 dicembre 2022 si applica la disciplina previgente, dunque, se correttamente eseguite spiegano gli effetti;

c) per le notifiche già disposte ed eseguite dal 30 dicembre 2022 trova applicazione la nuova disciplina, sicché se eseguite a mani o con le modalità previste dall'art. 157 c.p.p. previgente sono valide; non producono effetti se eseguite ai sensi dell'art. 161 c.p.p. (vecchio testo) al difensore per mancanza insufficientza o inidoneità del domicilio dichiarato o eletto.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

- 1) All. 1, NOTIFICHE DELL'AVVISO EX ART. 408 C.P.P. ALLA PERSONA OFFESA, QUERELANTE O NON QUERELANTE – NUOVO REGIME PER DENUNCE E QUERELE PRESENTATE FINO AL 29 DICEMBRE 2022
 - 2) All. 2, NOTIFICHE DELL'AVVISO EX ART. 408 C.P.P. ALLA PERSONA OFFESA, QUERELANTE O NON QUERELANTE – REGIME INTERTEMPORALE PER DENUNCE E QUERELE PRESENTATE DAL 30 DICEMBRE 2022
 - 3) All. 3, NOTIFICHE DELL'AVVISO EX ART. 415-BIS C.P.P. ALLA PERSONA OFFESA, QUERELANTE O NON QUERELANTE PER I DELITTI DI CUI AGLI ARTT. 572 e 612-BIS C.P.P.
- f) **restano disciplinate dalle attuali norme e disposizioni impartite le notifiche:**
- 1) delle ordinanze cautelari, particolarmente in materia di cd Codice rosso di cui alla direttiva alla PG n. 2/2019, effettuate dal personale di polizia giudiziaria anche della sezione del *Gruppo Uno* (reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori).
 - 2) della scarcerazione del condannato, disposte dall'Ufficio esecuzione;
 - 3) dell'applicazione delle Misure di Prevenzione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. i-ter, d.lgs. n. 159/2011 (indiziati dei delitti di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p.), effettuate dal personale della sezione di polizia giudiziaria del *Gruppo Uno*;
- g) **le notifiche presso la Segreteria del pubblico ministero** vanno effettuate presso la Segreteria che dispone la notifica (vale a dire presso l'ufficio della Procura dove si trova il fascicolo, es. NRA, Dibattimento- Attività preliminare...), secondo le ordinarie norme sul deposito atti, e inserite nel fascicolo.

Resta ferma la facoltà del magistrato assegnatario del fascicolo ancora presente in segreteria di offrire diverse indicazioni, anche in relazione alla specificità del caso concreto.

Il presente provvedimento sarà inserito nella cartella condivisa "Riforma penale"¹⁹.

Si comunichi:

- alle colleghe e ai colleghi per opportuna conoscenza;
- a tutto il personale amministrativo e di polizia giudiziaria (anche per opportuna conoscenza).

Si inserisca nel sito web.


Tivoli, 6 febbraio 2023.

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Francesco Menditto

¹⁹ Consultabile all'indirizzo \\10.6.197.75\mgrivoli\Procura\C\Procura\Riforma penale.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI





PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

**NOTIFICHE DELL'AVVISO EX ART 408 C.P.P. ALLA PERSONA OFFESA, QUERELANTE
O NON QUERELANTE - REGIME INTERTEMPORALE
PER DENUNCE E QUERELE PRESENTATE FINO AL 29 DICEMBRE 2022**



**QUERELANTE/NON QUERELANTE NON CAMBIA NULLA CON L'UNICA MODIFICA DEL
DEPOSITO IN SEGRETERIA E NON PIU' IN CANCELLERIA DEL TRIBUNALE
QUANDO PREVISTO**

Procedura B



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

